

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 05-05-2020

Messaggio n. 1867

OGGETTO: Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola

Premessa

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell'anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, si forniscono le seguenti precisazioni.

L'articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Come ricordato nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 120 del 2013, nel cumulo e nella

totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

La legge 2 agosto 1990, n. 233, all'articolo 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già prevista dall'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.

La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione.

Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (legge n. 228/2012) e totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.

1. Modalità di trattazione del *pro quota* ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

- contribuzione agricola dipendente + FPLD**
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome**
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione**

Nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii oltrechè nei casi di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006, ove vi sia presenza di contribuzione agricola, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l'AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.

Ciò, in linea di continuità con quanto già illustrato con la circolare n. 9/2008 (paragrafo 2) in materia di prestazioni in regime di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006.

I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.

Le Strutture territoriali dovranno, quindi, considerare un *pro quota* unitario relativo all'AGO, ottenuto con il cumulo di contribuzione presente nelle gestioni FPLD e nelle gestioni speciali autonome ed applicare ad esso le regole di liquidazione di cui all'articolo 16 della legge n. 233/1990.

I criteri sopra descritti operano anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale

sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel predetto Fondo.

1.1 Criteri e modalità per la valutazione dell'anzianità contributiva

Si forniscono, di seguito, le indicazioni per la corretta gestione della contribuzione agricola, laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e totalizzazione, nei casi di esercizio delle relative facoltà di cui, rispettivamente, alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii e di cui al D.lgs n. 42/2006.

1.1.1 Modalità per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in settimane

In relazione alla contribuzione AGO presente, l'anzianità contributiva agricola viene calcolata con i criteri descritti nelle seguenti circolari:

- la circolare n. 185 del 17/6/1994, se è presente contribuzione autonoma (in particolare, si applicano le indicazioni fornite nel par. 2.1.2 e nel par. 2.1.3, rispettivamente, in presenza di contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in presenza di contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti).

Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione;

- la circolare n. 156 del 17 luglio 1998 per l'accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo per quanto riguarda le giornate accreditate in qualità di giornaliero di campagna, donna o ragazzo (senza operare alcuna rivalutazione) e quelle accreditate per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato.

Anche la contribuzione versata in gestioni diverse dall'AGO assume rilievo nella determinazione dell'anzianità contributiva agricola.

La determinazione della retribuzione pensionabile viene effettuata con i criteri descritti nelle circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2, e n. 185 del 17/6/1994, paragrafo 3.5.3, tenendo conto della contribuzione extra agricola anche accreditata in gestioni diverse dall'AGO.

1.1.2 Rivalutazione dei periodi ante 1984 di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638

In coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 613/1966, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva per gli operai agricoli dipendenti non devono essere rivalutati i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 (cfr. la circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1).

Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi

anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti.

1.1.3 Attribuzione delle giornate eccedenti ad un successivo anno (c.d. “storno delle eccedenze”) di cui all’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 463/1983

Non si procede allo storno delle eccedenze, illustrato dalla circolare n. 185 del 1994, al paragrafo 2.1.1 e dalla circolare n. 3 del 1997, al paragrafo 1.

Eventuali giornate agricole eccedenti il numero massimo computabile non possono essere trasferite ad altri anni, precedenti o successivi, nei quali risulti un numero di giornate inferiore al massimo numero teoricamente computabile.

1.1.4 Contribuzione extra-agricola. Articolo 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153

Relativamente alla gestione della contribuzione extra agricola, si rinvia ai contenuti della circolare n. 53395 Prs. - n.2703/O. del 13 febbraio 1970 e alla circolare n. 242 del 1991, paragrafo 2.

1.2 Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo

Sul punto si rinvia alle modalità di attribuzione della gestione descritte con la circolare n. 11 del 24/1/2013, ai paragrafi 9 e 9.1.

Per quanto non diversamente disposto al paragrafo 1.1, si rinvia ai contenuti delle circolari n. 242 del 1990, n. 184 del 1991, n. 3 del 1997 e n. 156 del 1998 in materia di criteri di valutazione della contribuzione agricola ai fini della liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le procedure di gestione del conto e “TOT/CUM” saranno adeguate ai criteri esposti nel presente messaggio, sulla cui base devono essere definite le domande in corso di trattazione e quelle di futura presentazione.

Potranno essere altresì riesaminate, su espressa domanda dell'interessato, le sole domande di pensione eventualmente respinte a seguito dell'applicazione di criteri di calcolo della contribuzione agricola diversi da quelli soprarichiamati.

Si precisa che i criteri indicati nella presente circolare non operano per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.

2. Modalità di trattazione del *pro quota* ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

- contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD**
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome**

In tali ipotesi la facoltà di cumulo di cui alla legge n. 228/2012 non è esercitabile poiché operano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.

Tali prestazioni, pertanto, sono poste a carico della gestione autonoma secondo le modalità previste dalla legge n. 613/1966 e dalla legge n. 233/1990. Sul punto, si fa rinvio alle disposizioni indicate nelle circolari n. 242 del 1990 e del n. 242 del 1991.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 613/1966, in caso di presenza di più gestioni autonome la pensione si liquida con le regole di quella tra le gestioni speciali in cui l'interessato risulta aver contribuito da ultimo.

3. Modalità di trattazione del *pro quota* ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

- contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD**
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome**

In tale caso, si applicano i criteri per la determinazione dell'anzianità contributiva secondo le regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla legge n. 228/2012.

Pertanto, il *pro quota* relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l'accertamento dell'anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele